

Il colpo di frusta cervicale, ovvero storia di una impostura

di Marco Rossetti

La sentenza del giudice di pace di Viterbo, che qui si annota, ha destato un certo scalpore e stupore tra gli addetti ai lavori; in qualche commento non si è esitato a definirla addirittura “rivoluzionaria”. Per parte mia, in tutta onestà confesso che mi stupisco assai che ci si stupisca. Cosa ha stabilito infatti la decisione del giudice di pace? Nientepopodimeno che da un sinistro stradale consistito in un tamponamento possono non derivare danni alle persone. Per pervenire a tale *decisum mirabile*, l’organo giudicante ha utilizzato (tra le altre) anche una prova atipica: le rilevazioni memorizzate da uno strumento elettronico collocato su uno dei due veicoli coinvolti nel sinistro, in grado di registrare gli spostamenti, l’accelerazione e la decelerazione del veicolo (c.d. *Unibox*).

Non mi è chiaro se lo stupore di cui ho detto nasca dal fatto che si sia negata efficienza lesiva al trauma del rachide cervicale, o dal fatto che siano stati utilizzati ai fini del decidere i rilievi dell’*Unibox*. Nell’uno e nell’altro caso, però, tale stupore mi sembra fuori luogo. Ecco il perché.

Esiste, è diffusa ed è purtroppo assai perniciosa per l’amministrazione della giustizia la convinzione che da un urto antero-posteriore tra veicoli a motore derivi *necessariamente* una trauma del rachide cervicale (c.d. colpo di frusta); che tale trauma abbia *necessariamente* efficienza lesiva; e che dalla lesione così procurata derivino *necessariamente* postumi permanenti, cioè inguaribili. Fulgidi esempi di tali convinzioni possono leggersi nelle decisioni rese dal giudice di pace Ferentino, 18-02-2003, in Arch. circolaz., 2003, 621, con la quale si è prestato più credito alle deposizioni testimoniali che alle oggettive risultanze scientifiche di due consulenze tecniche, una sulle deformazioni subite dai veicoli e l’altra medico legale (nello stesso senso, giudice di pace Torino, 22-10-2002, in Arch. circolaz., 2002, 940); da giudice di pace Milano, 08-04-1998, in Arch. circolaz., 1998, 1026 (secondo cui la distorsione del rachide cervicale “*integra una menomazione micropermanente cui residuano essenzialmente solo disturbi soggettivi, come tali sfuggenti a sicuri controlli medici ed accertamenti clinici; pertanto, stante l’estrema difficoltà a tradurre in percentuale tale tipo di danno, nella liquidazione dello stesso deve trovare applicazione il criterio equitativo*”: ma se i

postumi “sfuggono” a sicuri controlli medici, come se ne può ritenere provata l’esistenza?), e da giudice di pace Busto Arsizio, 17-01-1997, in Giudice di pace, 1997, 296 (secondo cui l’invalidità residua ad una distrazione del rachide cervicale, data “*l’incertezza dei limiti quantitativi dei postumi*”, non può essere quantificata in punti percentuali, ma va liquidata “equitativamente”: ma come si può liquidare equitativamente un danno del quale è incerta l’esistenza?). Sia detto incidentalmente, questa diffusa mentalità ha trasformato alcuni uffici giudiziari in veri e propri “bancomat”, nei quali bastava inserire un referto di pronto soccorso od un certificato del medico curante, per avere in cambio una sentenza di condanna dell’assicuratore al pagamento di una somma di denaro.

Tuttavia non è affatto vero che le cose stiano così (e cioè che vi sia un ineluttabile nesso causale tra un urto veicolare ed un danno permanente alla persona), come ritenuto da larga parte della giurisprudenza di merito, e dalla unanime dottrina medico legale.

Per la prima, basterà ricordare le numerose decisioni le quali – sulla base di una ovvia nozione di fatto rientrante nella comune esperienza – hanno negato che la mera dimostrazione di un urto tra veicoli consenta di ritenere provata l’esistenza di postumi permanenti derivanti da una distrazione del

Il tema trattato in questo articolo è di suo interesse?

ASSINEWS

è la rivista che ogni mese la informerà su questo e tanti altri temi di tecnica, giurisprudenza ed attualità assicurativa.

SI ABBONI ORA!

➔ via web sul sito www.assinews.it

compilare il modulo alla pagina

<http://www.assinews.it/rivista/abbonamento.html>

➔ via fax al numero 0434.20645

compilare il seguente modulo - pagamento a ricevimento fattura



Abbonamento annuale alla rivista cartacea

Compagnie, Banche
150,00 euro

Agenti, Broker, altri
110,00 euro



Abbonamento annuale alla rivista + annualità 2005 su CD (volume unico)

Compagnie, Banche
180,00 euro

Agenti, Broker, altri
140,00 euro

Società/Nome

All'attenzione di

Via

CAP Città Prov.

Part. IVA/C.F.

Tel. Fax e-mail

PRIVACY Ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 *codice in materia di protezione dei dati personali* i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate. I dati verranno trattati per: esigenze amministrativo-contabili relative alla fornitura del servizio/prodotto da Lei acquistato; inviare materiale promozionale su prodotti e/o servizi analoghi di Assinform Srl; fini statistici. Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici. Non è necessario richiedere il consenso al trattamento dei dati personali comuni inerenti gli obblighi contabili e fiscali in quanto imposto da obblighi di legge, mentre negli altri casi è facoltativo. Il rifiuto può tuttavia generare difficoltà ad onorare gli impegni. Le è riconosciuto l'esercizio dei diritti di cui all'art.7 legge n.196/03, in particolare può richiedere in ogni momento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano e può chiederne la rettifica o l'immediata cancellazione. Può inoltre opporsi al trattamento, in tutto o in parte rispetto agli scopi sopra citati. Titolare e responsabile del trattamento dei dati è Assinform Srl. Per ogni comunicazione Lei può contattare Assinform Srl: via posta: Assinform Srl, Viale Dante, 12 33170 Pordenone; via fax: 0434.20645; via mail: info@assinews.it

Assinform Srl - Viale Dante, 12 - 33170 Pordenone - Tel 0434.26136 - fax 0434.20645 - info@assinews.it